





CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO “BELGIARDINO” CON ANNESSO PARCO IN MONTANASO LOMBARDO - APPROVAZIONE SCHEMA AGGIORNATO DI ATTO DI CONCESSIONE - AVVIO NUOVA PROCEDURA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 38 del 19.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e il documento unico di programmazione 2016/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 20.04.2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016/2018 e sono state contestualmente assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

atteso che il Comune di Lodi è affittuario del podere Boschi Belgiardino di proprietà dell’Ospedale Maggiore di Milano dal 01.01.1975, contratto di locazione rinnovato ed aggiornato da ultimo con deliberazione della G.C. n. 256 del 19.12.2002 ed Atti 834/2001 che determinano la nuova scadenza contrattuale al 10.11.2021;

dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 255 del 09.03.2016, avente ad oggetto “Avvio della procedura di affidamento in concessione di servizi gestione piscine comunali Belgiardino con annesso parco - Montanaso Lombardo - e Attilio Concardi in via Ferrabini - Lodi” venivano attivate le procedure inerenti l'affidamento in gestione di impianti sportivi Belgiardino con annesso parco- Montanaso Lombardo - e “Attilio Concardi” in Via Ferrabini - Lodi;
- su tale procedimento la Procura della Repubblica di Lodi ha avviato una serie di indagini circa possibili illeciti penali prospettando un’elaborazione del bando preordinata alla restrizione della libera concorrenza al fine di favorire un’impresa partecipante;
- la Giunta Comunale, come si legge nelle premesse della deliberazione n. 71 del 11.05.2016, ha valutato che, alla luce del dovere di garantire la massima trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, risulta opportuno procedere alla revoca della procedura concorsuale come del resto formalizzato con il punto 1. dello stesso dispositivo deliberativo con il quale l’organo esecutivo ha espresso il proprio indirizzo affinché venga avviato il procedimento di revoca della determinazione n° 255 del 09.03.2016 avente ad oggetto “Avvio della procedura di affidamento in concessione di servizi gestione piscine comunali Belgiardino con annesso parco - Montanaso Lombardo - e Attilio Concardi in via Ferrabini - Lodi” e di tutti gli atti della gara, nonché di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti;
- sempre nelle premesse della deliberazione n. 71 dell’11.05.2016 la Giunta Comunale si è espressa per assicurare comunque l’apertura al pubblico del servizio di utilizzo dei due impianti per la stagione estiva 2016;

visto che con provvedimento del Vice Sindaco in data 31.05.2016 il sottoscritto Dirigente del Settore 6 è stato incaricato per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento delle piscine comunali “Belgiardino” e “Attilio Concardi”, assegnando come priorità l’apertura della piscina “Belgiardino” con annesso parco;

rilevato che il sopra richiamato provvedimento di nomina implicitamente attribuisce al soggetto incaricato le funzioni proprie di responsabile unico del procedimento nella fase concorsuale e di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che - considerata la necessità supportare l'attività del R.U.P. - con provvedimento a firma dirigenziale in data 01.06.2016 l'arch. Fabrizio Agostinis del Settore 6 è stato incaricato quale assistente nella predisposizione dei documenti di gara;

considerato che entrambe le piscine di cui si argomenta hanno necessità di interventi manutentivi finalizzati non solo a rendere gli stessi idonei all'uso, ma soprattutto per garantirne la messa a norma sotto il profilo di rispondenza degli impianti termici, elettrici e meccanici alla vigente normativa in materia, interventi comunque che debbono essere attuati dal Comune di Lodi per consentire l'avvio dei servizi nel più ristretto lasso temporale, riservandosi comunque gli approfondimenti di verifica circa le eventuali responsabilità conseguenti a precedenti gestioni/condizioni;

richiamate le premesse della pregressa determinazione dirigenziale n. 698 del 13.06.2016, alla quale si rimanda, la priorità di intervento si è concentrata sull'impianto natatorio del "Belgiardino" in sintonia con gli indirizzi prioritari contenuti nel citato provvedimento a firma del vice Sindaco,;

visto che con precedente determinazione dirigenziale n. 698 del 13.06.2016 si è proceduto a:

- dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio scoperto "Belgiardino" con annesso parco in Montanaso Lombardo;
- approvare lo schema di atto di concessione e relativi allegati;
- approvare lo schema di lettera d'invito e relativi allegati;
- definire l'elenco riservato dei n. 11 soggetti da invitare alla procedura negoziata;

dato atto che, nel rispetto dell'art. 2 comma 1, della L.R. n. 27/2006 gli operatori economici invitati sono stati selezionati tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

visto che detta procedura negoziata è andata deserta come da verbale in data 29.06.2016;

dato atto che l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 27/2006 prevede che nel caso in cui non sia pervenuta alcuna proposta relativamente ad una gara precedentemente esperita è possibile l'affidamento della gestione degli impianti di cui trattasi a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 della stessa disposizione normativa, ivi compresi i privati e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118 ) sempre comunque previa procedura concorsuale;

visto l'avanzamento della stagione estiva che non consente ulteriori indugi, tenuto conto che la diserzione della precedente procedura ha fatto ulteriormente slittare i termini per l'apertura dell'impianto natatorio;

rilevato che si rende necessario dare avvio con la massima tempestività alla nuova procedura concorsuale finalizzata all'individuazione del concessionario nel rispetto comunque dei termini di presentazione delle offerte e di verifica dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici;

ribadito come già enunciato nella precedente determinazione dirigenziale n. 698/2016 che "...nel caso delle concessioni di servizi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, nella nozione di "importo totale pagabile" di cui all'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, è da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti, in tal caso non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo

*quello versato dagli utenti, sarà quest'ultimo a costituire parte integrante dell' "importo totale pagabile" citato nell'indicata norma; il canone a carico del concessionario potrà essere computato, ove previsto, ma certamente, in quanto solo eventuale, non può considerarsi l'unica voce indicativa del valore della concessione..."* (Deliberazione n. 9 ANAC del 25.02.2010) e che tali considerazioni sono validamente applicabili alle nuove norme in materia di concessione di servizi di cui agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016;

confermato che in base agli elementi acquisiti presso l' Ufficio Sport "l'importo totale pagabile" ai precedenti soggetti concessionari per entrambi gli impianti è inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto a maggior ragione lo è per la sola struttura del "Belgiardino";

considerato pertanto che nel caso in specie è rilevabile l'applicabilità dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito agli affidamenti di servizi di importo contenuto entro le soglie comunitarie per i quali è ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

considerato altresì che ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara è ammesso nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, rilevando altresì che nel caso in argomento lo sviluppo giudiziario del primo procedimento concorsuale non poteva certamente essere prevedibile, così come non poteva essere prevista la diserzione della precedente procedura concorsuale, mentre nel contempo l'affidamento di cui al presente provvedimento ha natura temporale strettamente limitata al periodo estivo (da metà luglio a metà settembre);

considerato inoltre che ulteriori indugi nell'avvio della procedura a contrarre potrebbero determinare un danno all'interesse pubblico che si intende soddisfare, proprio in virtù del limitato periodo di affidamento che necessariamente può avere ad oggetto i soli mesi estivi stante la peculiarità dei servizi previsti;

ritenuto che proprio la peculiarità dei servizi da affidare in concessione necessitano l'individuazione del contraente mediante il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto delle modalità previste dal combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. n. 27 del 14.12.2006 e del D.Lgs. n. 50/2016, rilevandosi del resto la non necessità in questo caso di fare ricorso agli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione poiché trattasi di concessione di servizi di natura specialistica per i quali non vi è riscontro sul MePa;

considerato che stante l'urgenza e la brevità del periodo di affidamento, non saranno richieste ai concorrenti particolari attività di investimento o di sviluppo, bensì la mera gestione delle vasche e dei corsi, i profili attinenti alla gestione ed alla programmazione, sottoponendo a comparazione le proposte pervenute rispetto alle quali le parti tecnico/qualitative/gestionali avranno, proprio in funzione del limitato periodo di affidamento, un rilievo più contenuto rispetto alla variabile "prezzo", considerando quale prezzo l'aumento percentuale del canone da corrispondere al Comune rispetto a quello posto a base d'asta;

visti:

- lo schema di atto di concessione e relativi allegati
- lo schema di lettera d'invito alla procedura negoziata e relativi allegati

documenti tutti allegati alla presente determinazione dirigenziale;

dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile unico del procedimento attesta:

- che il canone a base d'asta soggetto a rialzo in sede di gara è pari a € 3.000,00
- il rispetto del regolamento dei contratti
- che gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno a carico del soggetto concessionario;
- che l'elenco dei n. 19 soggetti da invitare alla procedura negoziata è agli atti riservati del Settore 6 nel rispetto dei contenuti di cui al parere ANAC del 26.07.2007 (divulgazione elenco dei soggetti invitati a presentare offerta) alla quale si rimanda;
- l'avvenuta verifica dell'assenza di conflitti d'interesse rispetto ai soggetti da invitare alla procedura negoziata;

dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente;
- d. il Responsabile del procedimento;

visto il D.Lgs. n. 50/2016;

vista la legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

visti gli artt. 191 e 192 del D.Lgs n. 267/ 2000 e s.m.i.;

nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare avvio alla nuova procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio scoperto "Belgiardino" con annesso parco in Montanaso Lombardo;
3. di approvare l'allegato schema di atto di concessione e relativi allegati come aggiornati;
4. di approvare l'allegato schema di lettera d'invito e relativi allegati;
5. di approvare l'elenco dei n. 19 soggetti da invitare alla procedura negoziata, elenco che è agli atti riservati del Settore 6 per le motivazioni in premessa addotte

6. di dare atto che, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e pari trattamento tra tutti gli operatori economici, nel caso pervenissero richieste di partecipazione da parte di ulteriori soggetti non inclusi nell'elenco riservato di cui al precedente punto, gli stessi saranno ammessi alla procedura se in possesso dei requisiti previsti dalla lettera d'invito;
7. che l'affidamento della concessione di servizi di cui trattasi avverrà secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che il fine, l'oggetto del contratto e le sue clausole essenziali sono dettagliate nello schema dell'atto di concessione, mentre il Responsabile unico del procedimento è stato già individuato nella figura del sottoscritto Dirigente del Settore 6 del Comune di Lodi;
9. che l'affidamento della presente Concessione avverrà mediante contratto in forma pubblica amministrativa da rogarsi da parte del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;
10. che la mancata immediata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, proprio in virtù del limitato periodo di affidamento che necessariamente può avere ad oggetto i soli mesi estivi stante la peculiarità dei servizi previsti, e che pertanto si provvederà all'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto che:
  - il codice CIG è il seguente: Z1F1A463B4;
  - l'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
Ing. Giovanni Ligi



